



Società Italiana per il Restauro dell'Architettura

STATUTO

*Revisione approvata nella assemblea straordinaria
tenutasi il 10 Febbraio 2023 a Milano*

Titolo I

Denominazione, sede, statuto associativo

Articolo 1

È costituita un'associazione denominata: “Società Italiana per il Restauro dell'Architettura” o anche, in modo abbreviato e d'ora in avanti: “SIRA”.

La Società Scientifica è libera, apartitica e ha durata illimitata a decorrere dalla data della sua costituzione.

Articolo 2

La Società Scientifica ha sede legale presso il domicilio professionale del Tesoriere. La nomina del Presidente e delle altre cariche sociali spetta all'assemblea dei soci, secondo quanto specificato al successivo art. 7 e andrà effettuata secondo le modalità previste nel successivo art. 21.

Articolo 3

La SIRA, in quanto Società Scientifica, non ha scopo di lucro e si prefigge di:

- elevare e diffondere la cultura della conservazione e del restauro dei beni architettonici e del paesaggio in Italia e nel mondo, nonché promuoverne la valorizzazione in ambito scientifico, accademico, civile ed educativo;
- incentivare gli studi per la conoscenza del patrimonio architettonico e del paesaggio, raffinare gli strumenti e i metodi della tutela e del progetto di restauro, nella loro più ampia accezione, per una valorizzazione della disciplina in ambito scientifico, accademico, civile ed educativo;
- difendere l'integrità e la specificità del restauro architettonico e della conservazione del patrimonio architettonico e del paesaggio come insegnamento universitario e come metodologia operativa;
- promuovere l'attività scientifica, didattica e culturale dei propri soci, anche a livello internazionale;
- salvaguardare i principi etici e deontologici nel campo della tutela e del restauro dell'architettura;

- definire modelli per lo sviluppo delle competenze degli architetti e degli ingegneri nel campo della tutela e del restauro dell'architettura, così da garantirne la formazione permanente.

A tale fine essa si propone:

- di stimolare scambi di natura scientifica e culturale con studiosi di altre discipline;
- di salvaguardare e incentivare il pluralismo della ricerca;
- di organizzare riunioni, seminari, convegni, congressi, anche in ambito internazionale;
- di perseguire ogni altra iniziativa utile alla diffusione degli studi sulla conservazione e sul restauro anche attraverso la pubblicazione di riviste e periodici di carattere scientifico;
- di costituire un punto di riferimento e un centro d'informazione sull'attività di singoli studiosi e di gruppi operanti nel campo della tutela, della conservazione e del restauro dei beni architettonici e del paesaggio;
- di sostenerne l'insegnamento, in ogni ordine e grado dell'istruzione italiana, promuovendo la funzione sociale e formativa della conoscenza e della tutela del patrimonio architettonico e del paesaggio;
- di sostenere e promuovere la sensibilizzazione e l'aggiornamento sui temi della tutela e del restauro dei beni architettonici storici e del paesaggio per tutte le figure professionali, che direttamente o indirettamente agiscono su di essi;
- di diffondere e promuovere la conoscenza di temi e di problemi nell'ambito dei beni architettonici e del paesaggio e di promuovere per tale finalità gli strumenti scientifici e di divulgazione che si riterranno opportuni, compreso l'uso dei mezzi di comunicazione di massa;
- di essere interlocutore presso le istituzioni competenti dei singoli atenei e dei ministeri tutti per quanto riguarda o coinvolga la tutela, la conservazione e il restauro dei beni architettonici e del paesaggio e, in particolare, presso il Ministero che si occupa dell'università e della ricerca scientifica e il Ministero che sovrintende i beni e le attività culturali per tutto quanto attiene agli ordinamenti didattici e la ricerca; ma anche presso altri Ministeri per quanto di competenza coinvolti o le cui azioni influiscono su di essi;
- di promuovere i rapporti con gli organismi e le istituzioni locali, nazionali e internazionali;
- di valorizzare la conoscenza e la tutela dei beni architettonici e del paesaggio, dei relativi strumenti e metodi su molteplici scale, tanto in sede locale quanto in ambito statale, europeo e internazionale.

La SIRA può promuovere e gestire concorsi e premi volti al progresso delle conoscenze e dell'attività di restauro architettonico e di tutela dei beni architettonici e del paesaggio, particolarmente rivolti ai giovani. Strumenti essenziali dell'attività della Società Scientifica sono la pubblicazione di notizie, dati, documenti e studi attraverso notiziari e altri strumenti, informatici e/o cartacei e la preparazione di incontri periodici di studio su temi indicati dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea dei soci.

Articolo 4

La raccolta dei fondi necessari per il conseguimento delle finalità associative potrà essere effettuata tramite il versamento da parte dei soci di quote e di contributi, nonché attraverso erogazioni liberali, lasciti e altri apporti economici da parte di enti o soggetti privati o pubblici, ivi compresa l'amministrazione centrale dello Stato, con l'organizzazione di mostre, convegni e attività similari i cui proventi, detratte le spese, saranno esclusivamente destinati alle finalità suddette.

Unicamente per il raggiungimento degli scopi statutari, la Società Scientifica potrà infine:

- avanzare richieste di finanziamento e sostegno, qualora ne ricorrano gli estremi di legge, ad amministrazioni pubbliche e a soggetti privati, esclusivamente per la realizzazione delle attività previste dallo statuto;
- realizzare quale attività connessa nonché accessoria, in quanto strettamente funzionale ai suoi compiti istituzionali, la pubblicazione di monografie, numeri speciali di riviste, atti di convegno e altre pubblicazioni, anche periodiche, finalizzata al reperimento di fondi necessari per il finanziamento dell'attività istituzionale; in ciascun esercizio tali iniziative connesse agli obiettivi istituzionali non dovranno essere prevalenti rispetto a essi e i relativi proventi non supereranno il 66% delle spese complessive della Società Scientifica;
- compiere operazioni commerciali, mobiliari, finanziarie, bancarie, attive e passive, necessarie o utili per l'esclusivo perseguimento del predetto scopo associativo.

Titolo II

Patrimonio – esercizi sociali

Articolo 5

Il patrimonio della Società Scientifica è costituito:

- dall'introito delle quote sociali;
- da proventi, erogazioni o lasciti da parte di enti pubblici e privati e da altri proventi comunque collegati alla realizzazione dello scopo associativo;
- da redditi patrimoniali.

Il patrimonio della Società Scientifica, sotto qualsiasi forma, deve essere destinato esclusivamente ai fini e per gli scopi prefissati dallo statuto e dalle attività ad esso connesse.

La Società Scientifica non può in nessun caso distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la sua vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

La Società Scientifica ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per l'esclusiva realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente funzionali e connesse; ha altresì l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre Organizzazioni non lucrative a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23.12.1996 n. 662, salvo diversa destinazione di legge.

Articolo 6

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Entro 90 giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti, dal Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo annuale e quello di previsione del successivo esercizio.

Titolo III

Soci

Articolo 7

Possono essere membri della Società Scientifica i professori e i ricercatori universitari che ne facciano richiesta e altri studiosi che siano cultori riconosciuti del restauro architettonico, della tutela dei beni culturali e paesaggistici e che condividano le finalità dell'associazione e che ne facciano richiesta nelle modalità previste dai successivi articoli.

Tutte le richieste di associazione, una volta approvate dal Consiglio Direttivo, devono essere ratificate dalla prima Assemblea generale utile.

I soci si distinguono in:

- a) soci Effettivi;
- b) soci Aderenti;
- c) soci Onorari;
- d) soci Aggregati.

La partecipazione alla Società Scientifica è di regola a tempo indeterminato, salvo quanto previsto all'art. 12.

È ammessa l'associazione di istituzioni – che non siano organi dell'Università o dell'Amministrazione dello Stato – i cui rappresentanti non potranno però rivestire cariche sociali.

La qualifica di socio è personale, non trasmissibile e risulta dall'annotazione in un archivio appositamente conservato; il domicilio del socio, a ogni effetto di legge, è quello da questi dichiarato e annotato nel predetto archivio.

Tutte le comunicazioni della Società Scientifica saranno di norma effettuate per posta elettronica ove il socio comunichi il relativo indirizzo e lo stesso venga annotato dalla Segreteria; è onere del singolo socio comunicare alla Società Scientifica qualunque variazione del domicilio eletto o dell'indirizzo di posta elettronica.

I soci hanno il diritto di partecipare alla vita della Società Scientifica; in particolare, di ricevere le pubblicazioni e ogni altro materiale prodotto, nonché di intervenire a tutte le manifestazioni organizzate dalla Società medesima.

Articolo 8

Possono essere soci Effettivi i professori o ricercatori universitari delle discipline afferenti al Restauro architettonico ai sensi della classificazione dei saperi vigente nella università italiana, che facciano domanda d'iscrizione alla Società.

I soci Effettivi hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi della Società Scientifica con la limitazione prevista dal successivo art. 12, e possono coprire cariche sociali con le modalità indicate agli articoli successivi.

I ricercatori a tempo determinato che non siano entrati a far parte stabile dell'Università al termine del loro periodo di reclutamento, non potranno essere più soci effettivi della SIRA oltre lo scadere dell'anno solare in corso, ma potranno fare richiesta per subentrare come soci Aggregati nell'anno successivo.

I soci Effettivi devono corrispondere la quota annuale stabilita dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Articolo 9

Possono essere riconosciuti come soci Aderenti personalità italiane e straniere che si siano particolarmente distinte per la loro attività di studio e di ricerca nell'ambito del restauro, della conservazione e tutela dell'architettura e del paesaggio.

La proposta di nomina del socio, accompagnata dal relativo curriculum, deve essere presentata da almeno tre soci Effettivi e dovrà essere approvata con delibera del Consiglio Direttivo con voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei suoi membri, e ratificata dall'Assemblea.

I soci Aderenti italiani e stranieri sono esentati dal pagamento della quota annuale di associazione, non hanno diritto di voto in Assemblea e non possono ricoprire cariche sociali.

Articolo 10

Possono essere riconosciuti come soci Onorari, i professori ordinari, i professori associati e i ricercatori dell'ambito del Restauro architettonico collocati a riposo.

La loro nomina è effettuata, sulla base di una lettera di richiesta, con delibera del Consiglio Direttivo con voto favorevole di almeno 2/3 dei membri componenti.

I soci Onorari sono esentati dal pagamento della quota annuale di associazione, non hanno diritto di voto in Assemblea e non possono ricoprire cariche sociali.

Articolo 11

Possono essere riconosciuti come soci Aggregati, dottorandi, dottori, assegnisti di ricerca, titolari di contratto di ricerca ai sensi della L. 79/2022, comma 6-septies, diplomandi e diplomati presso le Scuole di Specializzazione in 'Beni Architettonici e del Paesaggio', che comprovino un adeguato CV con esperienze di ricerca o lavori nel campo del restauro.

La richiesta di adesione del socio Aggregato deve essere accompagnata dal relativo curriculum e dalla presentazione di almeno tre soci Effettivi.

La loro nomina è effettuata con delibera del Consiglio Direttivo con voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei suoi membri.

I soci Aggregati italiani e stranieri saranno chiamati a versare una quota annuale d'iscrizione sensibilmente inferiore rispetto a quella dei soci Effettivi e stabilita dal Consiglio Direttivo. La destinazione delle quote versate dai soci Aggregati sarà comunque diretta alla promozione d'iniziativa ad essi prevalentemente rivolte, come premi di ricerca, svolgimento di workshop, pubblicazioni e similari.

Articolo 12

I soci Effettivi in arretrato col versamento della quota non hanno diritto di voto nelle assemblee ma possono partecipare ad esse; la morosità protratta per due annualità comporta la decadenza dalla condizione di Socio.

I soci Effettivi e i soci Aggregati possono recedere in qualsiasi momento dalla Società Scientifica con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Consiglio Direttivo a far tempo dalla data di ricevimento della lettera stessa.

I soci Effettivi decaduti per morosità e quelli che siano usciti dalla Società Scientifica perdono la qualifica di soci e dovranno, per rientrare a far parte della SIRA, provvedere al pagamento di due quote arretrate.

I soci Aggregati decaduti per morosità e quelli che siano usciti dalla Società Scientifica perdono la qualifica di soci e dovranno, per rientrare a far parte della SIRA, presentare una nuova domanda d'iscrizione nelle modalità previste all'art. 11.

Il rimborso delle spese sostenute da qualunque socio nell'interesse della Società Scientifica può essere effettuato previa autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo a seguito del parere del Tesoriere.

Articolo 13

La qualifica di socio si perde per dimissione o per altre gravi ragioni riconosciute dal Consiglio Direttivo con delibera ratificata dall'Assemblea dei soci.

La perdita della qualifica di socio esclude ogni rivalsa economica nei riguardi della Società Scientifica.

Titolo IV

Organi sociali

Articolo 14

Sono organi della Società Scientifica:

1. l'Assemblea generale dei soci;
2. il Presidente;
3. il Vice Presidente;
4. il Consiglio Direttivo;
5. il Collegio dei revisori dei conti;
6. il Collegio dei Probi Viri;
7. il Tesoriere.

Titolo V

L'Assemblea generale dei soci

Articolo 15

L'Assemblea generale dei soci è costituita dall'insieme dei soci in regola con il pagamento delle quote, ove dovute, versate sul conto corrente della Società scientifica entro il termine di sette giorni precedenti la data della riunione.

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente della Società Scientifica, anche in luogo diverso dalla sede legale, purché in Italia, per via telematica o a mezzo di lettera semplice inviata ai sensi e con le modalità di cui all'art. 8, almeno 20 giorni prima di quello fissato per

l'adunanza. La convocazione conterrà data, ora, luogo e ordine del giorno della riunione, nonché data, ora e luogo per l'eventuale sua seconda convocazione; quest'ultima non potrà essere convocata prima di un'ora dalla conclusione della prima convocazione.

Ove il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità, essa potrà tenersi anche per via telematica. In caso d'impedimento del Presidente, l'Assemblea dei soci potrà essere convocata dal Vice Presidente. In assenza di quest'ultimo, l'Assemblea potrà infine essere convocata dal membro decano (il socio effettivo più anziano d'età) del Consiglio Direttivo, qualora questi ne ravvisi la necessità. La convocazione è anche effettuabile su richiesta scritta al Consiglio Direttivo di almeno 1/5 (un quinto) dei soci indicando le materie da trattare; in tal caso l'Assemblea dovrà essere convocata entro 30 giorni dall'acquisizione della domanda da parte del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è presieduta di diritto dal Presidente della Società Scientifica o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal membro più anziano del Consiglio Direttivo. Il Segretario della Società Scientifica, nominato come da art. 19, si occupa di redigere i verbali del Consiglio Direttivo. In caso di suo impedimento, tale funzione verrà svolta da un altro membro del Consiglio Direttivo indicato dal Presidente.

I lavori assembleari saranno diretti dal Presidente, ovvero in sua assenza, dal Vice Presidente o da altro delegato del Presidente designato tra i componenti del Consiglio Direttivo. Delle riunioni dell'Assemblea verrà redatto un verbale che sarà contestualmente firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante e conservato agli atti a cura del Segretario della Società Scientifica.

Articolo 16

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e per discutere e deliberare sugli argomenti di cui all'articolo successivo; in via straordinaria l'Assemblea è convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti, ma comunque non inferiore al 10% (dieci per cento) dei soci aventi diritto di voto; l'assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto al voto.

Ai fini della validità e delle votazioni possono essere conteggiate le deleghe, nel numero massimo di una delega per socio presente.

L'Assemblea straordinaria è convocata per la modifica dello Statuto e per lo scioglimento e la messa in liquidazione della Società Scientifica; in caso di proposta di modifiche statutarie, l'avviso di convocazione dovrà darne analitica e circostanziata notizia.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto; ove anche in seconda convocazione non si dovesse raggiungere il quorum di cui sopra, potrà essere convocata una nuova riunione – in terza convocazione – che risulterà validamente costituita qualunque sarà il numero dei soci presenti ma comunque non inferiore al 10% (dieci per cento) dei soci aventi diritto di voto, esclusi dei soci membri del consiglio direttivo; in tutti i casi l'Assemblea delibererà a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto.

Nelle assemblee le votazioni avvengono per alzata di mano. Si procede invece per scrutinio segreto per l'elezione delle cariche sociali e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei soci aventi diritto presenti.

Articolo 17

L'Assemblea:

- elegge a scrutinio segreto i componenti del Consiglio Direttivo;
- discute e definisce le linee programmatiche di attività dell'associazione e la gestione della medesima da parte del Consiglio Direttivo. Sono di sua particolare competenza la discussione e la definizione di massima delle modalità e dei contenuti degli incontri di studio della Società Scientifica;
- approva i bilanci preventivo e consuntivo predisposti dal Tesoriere e già approvati dal Consiglio Direttivo;
- delibera su progetti, programmi e iniziative sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
- ratifica l'accettazione di contributi, erogazioni o lasciti;
- ratifica l'accettazione dei nuovi soci.

Titolo VI

Il Presidente e il Vice Presidente della Società Scientifica

Articolo 18

Il Presidente è eletto dai componenti del Consiglio Direttivo nel loro ambito, con voto palese, in occasione dell'Assemblea ordinaria annuale, dura in carica tre anni ed è rieleggibile per un massimo di due mandati triennali, ma non consecutivi fra loro.

Può essere eletto alla carica di Presidente solo un socio effettivo che sia professore di ruolo di prima fascia.

Articolo 19

Il Presidente:

- presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo;
- ha la legale rappresentanza e la firma della Società Scientifica;
- rappresenta in giudizio la Società Scientifica;
- stipula i contratti e firma la corrispondenza dispositiva che impegni comunque la Società Scientifica;
- può delegare, in via eccezionale, le sue funzioni al Vice Presidente o, in mancanza, a un membro del Consiglio Direttivo;
- ha tutte le altre funzioni espressamente previste dal presente Statuto;
- nomina il Segretario della Società Scientifica fra i membri del Consiglio Direttivo.

Articolo 20

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di suo temporaneo impedimento.

Il Vice Presidente è nominato dai componenti del Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, in occasione dell'Assemblea ordinaria annuale; dura in carica tre anni ed è rieleggibile per un massimo di due mandati triennali ma non consecutivi fra loro.

Titolo VII

Il Consiglio Direttivo

Articolo 21

Il Consiglio Direttivo è composto di nove soci effettivi della Società Scientifica, inclusi il Presidente e il Vice Presidente, e deve comprendere:

- almeno tre professori di prima fascia (compreso il Presidente);
- almeno tre professori associati;
- almeno due ricercatori a tempo indeterminato o determinato.

I ricercatori a tempo determinato che non siano entrati a far parte stabile dell'Università al termine del previsto periodo di reclutamento saranno considerati decaduti dal mandato del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio dura in carica tre anni. I suoi componenti sono rieleggibili per altri mandati ma non in cicli consecutivi. Non possono far parte del Consiglio più componenti in servizio presso la medesima università.

Le elezioni dei consiglieri si svolgono a scrutinio segreto nel corso dell'annuale Assemblea ordinaria: il Consiglio nomina una Commissione elettorale composta da tre membri e un supplente, scelti tra i soci dell'Assemblea con diritto di voto, che assume la responsabilità del corretto svolgimento delle elezioni.

Per la votazione del Consiglio Direttivo è ammesso il voto per delega, con il limite di una delega per ciascun socio presente.

A partire da 60 giorni prima dell'Assemblea ordinaria, il Comitato elettorale raccoglie, predispone e pubblicizza le candidature per l'elezione dei consiglieri, fino a 30 giorni prima dell'Assemblea. Ogni candidatura deve essere presentata da almeno cinque soci. Ogni socio può presentare e sottoscrivere una sola candidatura. Nel corso dell'Assemblea dieci soci aventi diritto possono comunque presentare una ulteriore candidatura.

I consiglieri eletti nel corso del mandato del Consiglio restano in carica fino a scadenza del Consiglio stesso anche al variare del ruolo accademico ricoperto.

In caso di dimissioni, quiescenza, decesso o perdita del ruolo di ricercatore a tempo determinato di uno dei consiglieri, il Consiglio Direttivo rimarrà legittimamente costituito con una composizione minima di sette membri.

Ove tale numero minimo non sia più garantito, il Presidente – o in sua vece il Vice Presidente vicario, ovvero il Consigliere più anziano in termini anagrafici – procede senza indugio alla convocazione dell'Assemblea ordinaria per le elezioni suppletive a reintegro della composizione del Consiglio.

Articolo 22

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società Scientifica, senza limitazioni. In particolare il Consiglio Direttivo:

- elegge nel suo seno un Presidente secondo quanto previsto dallo Statuto;
- nomina nel suo seno un Vice Presidente su proposta del Presidente, che coadiuva quest'ultimo nell'espletamento delle sue funzioni e può sostituirlo secondo quanto previsto dallo Statuto;
- provvede alla gestione ordinaria e straordinaria della Società Scientifica in esecuzione delle direttive dell'Assemblea;
- provvede all'organizzazione di convegni e seminari secondo le modalità deliberate dall'Assemblea e alle pubblicazioni, cartacee e informatiche, della Società Scientifica, anche tramite la nomina di apposite commissioni;
- propone ed elabora progetti e programmi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- delibera la convocazione dell'Assemblea stessa, stabilendone l'ordine del giorno; la convocazione dei soci è fatta di norma per via telematica, con un anticipo di almeno 20 giorni, come previsto dal precedente art. 15;
- cura la gestione economica della Società Scientifica provvedendo alla riscossione delle quote e dei contributi, nonché al pagamento delle obbligazioni contratte e alla riscossione dei crediti;
- approva il bilancio annuale della gestione redatto dal Tesoriere e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma entro i trenta giorni successivi dall'entrata in carica di un nuovo Presidente e ogni volta che il Presidente ritenga opportuno convocarlo. Convocazioni straordinarie possono seguire ove ne facciano richiesta almeno cinque consiglieri. Al Consiglio Direttivo spetta la nomina di eventuali collaboratori, determinandone la retribuzione.

Al Consiglio spetta inoltre la nomina del Tesoriere che avrà una carica annuale rinnovabile tacitamente.

Articolo 23

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, per iscritto – anche in forma telematica - con un anticipo di almeno 2 (due) giorni.

Le riunioni del Consiglio possono avvenire anche in luogo diverso dalla sede legale o in forma telematica e sono valide solo se sono presenti almeno cinque componenti, incluso il Presidente o il Vice Presidente; nessun consigliere può essere rappresentato in delega. Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente e in sua assenza, ove nominato, dal Vice Presidente. Delle riunioni del Consiglio viene redatto un verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e reso consultabile ai soci.

Titolo VIII

Il collegio dei revisori dei conti

Articolo 24

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, anche non Soci, eletti, ove ne ricorrano le condizioni previste dalla legge, dall'Assemblea ordinaria a scrutinio segreto senza oneri economici per l'Associazione.

Il Collegio elegge, con voto palese, il proprio Presidente.

Il Collegio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili per altri mandati.

Al Collegio dei revisori spetta il controllo sulla contabilità dell'Associazione e sulla tenuta degli altri libri sociali, sulla predisposizione dei bilanci preventivo e consuntivo; il collegio vigila sul rispetto della legge e delle disposizioni statuarie.

Il Collegio dei revisori - anche attraverso uno solo dei suoi membri - può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo; l'intero organo partecipa alle riunioni assembleari se espressamente invitato.

Titolo IX

Il Collegio dei Probi viri

Articolo 25

Il Collegio dei Probi viri è composto da tre membri, eletti, ove se ne ravvisi la opportunità, a scrutinio segreto dall'Assemblea generale dei Soci, che durano in carica tre anni.

Il Collegio elegge, con voto palese, il proprio Presidente.

L'incarico di Probiviro è incompatibile con altre cariche elettive della Società scientifica a livello nazionale, e non può essere rinnovato per più di due mandati consecutivi.

Il Collegio dei Probi viri ha una funzione conciliativa con il compito:

- di tentare di dirimere le eventuali controversie tra i Soci o tra uno o più di essi e la Società scientifica nel suo complesso; in questa eventualità, le controversie dovranno essere discusse davanti dall'Assemblea generale dei Soci;
- di esprimere parere sulle cause di decadenza dalla qualità di Socio ai sensi del precedente art. 12.

Il Collegio viene tempestivamente convocato dal Presidente ogni volta che venga a conoscenza di eventi che richiedano l'intervento conciliativo. Il Collegio decide in via rituale, secondo diritto, sentite le parti, a maggioranza, entro novanta giorni dall'avvenuta presa di conoscenza dell'evento in questione. Il ricorso all'autorità giudiziaria potrà essere esperito solo a seguito della motivata richiesta, anche infruttuosa, dell'intervento del Collegio dei Probi viri. In caso di azione giudiziaria di cui la Società scientifica sia parte, sarà competente esclusivamente il Foro di Roma. Le risoluzioni e determinazioni del collegio vincoleranno le parti. Le spese saranno a carico della parte soccombente.

Titolo X

Commissioni e gruppi di studio

Articolo 26

Il Consiglio direttivo può istituire Commissioni e Gruppi di lavoro per lo studio di problemi attinenti alle finalità della Società scientifica.

Titolo XI

Scioglimento

Articolo 27

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dalla Assemblea straordinaria con le modalità precisate dall'art. 16. Nel caso di scioglimento, per qualsiasi causa, l'assemblea dei Soci determina la modalità della liquidazione del patrimonio residuo nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5, ultimo comma; nomina altresì uno o più liquidatori anche tra non soci, fissandone i poteri.

Titolo XII

Clausola compromissoria

Articolo 28

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente statuto valgono le norme di legge in materia.

Il Presidente pro tempore

